

Codice A1813C

D.D. 15 settembre 2023, n. 2374

Autorizzazione idraulica n. 82/2023 ai sensi del R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche, per taglio della vegetazione ripariale in alveo del torrente Sangone per la realizzazione di piezometri e per l'accesso a quelli preesistenti nell'area dello stabilimento ex-Oma nel comune di Rivalta di Torino. Richiedente: Comune di Rivalta di Torino.



ATTO DD 2374/A1800A/2023

DEL 15/09/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n. 82/2023 ai sensi del R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche, per taglio della vegetazione ripariale in alveo del torrente Sangone per la realizzazione di piezometri e per l'accesso a quelli preesistenti nell'area dello stabilimento ex-Oma nel comune di Rivalta di Torino. Richiedente: Comune di Rivalta di Torino

In data 01/08/2023 prot. 33026, il Comune di Rivalta di Torino, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per il taglio della vegetazione ripariale in alveo del torrente Sangone finalizzata alla posa in opera di piezometri e per l'accesso a quelli preesistenti nell'area dello stabilimento ex-Oma nel comune di Rivalta di Torino. La superficie oggetto dell'intervento è pari a 920 mq e si trova sulla sponda destra idrografica, come indicato nella cartografia allegata all'istanza.

I lavori consistono in:

1. Attività preliminari e periodiche:
 1. Manutenzione della pista di accesso e realizzazione piazzole e piste secondarie di servizio;
 2. Pulizia delle aree di cantiere dalla vegetazione infestante per una superficie pari a mq 920 e attività periodiche di manutenzione del verde per tutta la durata del cantiere;
2. Posa in opera di nuovi piezometri per migliorare la delimitazione dell'estensione del surnatante;
3. Allestimento di stoccaggi temporanei per i rifiuti prodotti nelle operazioni di rimozione del surnatante;
4. Recupero della fase libera surnatante mediante disoleatori a nastro e bailer monouso;
5. Rimozione/Abbattimento della massa idrocarburica residua attraverso l'iniezione nel sottosuolo di surfattanti non ionici biodegradabili;
6. Cementazione del piezometro Pz16(M).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal Geol. Bianca Saudino Dughera e

dell'Ing. Paolo Cordero costituiti, in particolare, dal Progetto Definitivo-Esecutivo, la tavola di inquadramento, la tavola sulla stato di fatto, la tavola sullo stato di progetto, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi. In data 07/09/2023 il Responsabile del Procedimento Arch. Rosanna Bergese ha integrato la documentazione con la tavola relativa alla superficie dell'area demaniale interessata dal cantiere e dal taglio della vegetazione.

L'ARPA Piemonte – Dipartimento Territoriale di Torino - ha rilasciato parere favorevole con nota prot. n.31207 del 11/12/2015.

La Citta Metropolitana di Torino ha rilasciato parere favorevole con nota prot. n. 31332 del 14/12/2015.

L'Amministrazione Comunale di Rivalta di Torino, con Deliberazione di G.C. in data 15/12/2015 n.227, ha approvato il progetto preliminare denominato “Interventi di messa in sicurezza permanente e bonifica per fasi dei siti Oma, Discarica Oma e Chimica Industriale.

Il Ministero della Transizione Ecologica ha sottoscritto con la Regione Piemonte l'Accordo di Programma “per la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Piemonte” sottoscritto in data 06.12.2021

L'Amministrazione Comunale di Rivalta di Torino, con Deliberazione di G.C. in data 28/07/2023 n.148, ha approvato il progetto esecutivo limitatamente all'area individuata nella planimetria allegata all'istanza e consistenti nel taglio della vegetazione ripariale arborea ed arbustiva per consentire la posa in opera di due nuovi piezometri nonché per accedere a quelli preesistenti.

Dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile, ai sensi del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- l'art. 17 della L.R. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i;
- le LL.RR. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 16.12.2022 n. 10/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- la D.G.R. n. 18-2555 del 09/12/2015 in merito alla realizzazione di opere pubbliche in zone soggette a pericolosità geologica;

- la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

determina

- di esprimere parere favorevole, sotto l'aspetto della compatibilità idraulica, secondo l'art.10 del D.P.G.R. 16/12/2022 n.10, in merito alla posa in opera di nuovi piezometri destinati a migliorare la delimitazione del surnatante per la successiva rimozione/abbattimento della massa idrocarburica residua;

- di autorizzare ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, limitatamente ai lavori di taglio della vegetazione nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
3. è fatto assoluto divieto di:
 - depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;
 - depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi
 - rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;
4. in base all'art. 37 comma 2) lettera a) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;
5. in base all'art. 37 comma 2) lettera b) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica e deve lasciare in posto almeno il 20% di copertura (soggetti stabili). Dovrà essere rimossa la copertura forestale che può essere esposta alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperienti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque.
6. le sponde, le opere di difesa esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
7. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questo Settore da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici e dovranno essere adottate all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
8. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere

eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;

9. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
10. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde nel tratto interessato dai lavori, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque e la stabilità dei manufatti, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche ai lavori autorizzati, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che i lavori stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
13. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL DIRETTORE (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL
SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA)
Firmato digitalmente da Salvatore Martino Femia